Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64º anno

1º febbraio 2021

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 35/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 35/02 Causa C-461/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e a. [Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Impugnazione proposta da un interveniente in primo grado – Articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Riesame intermedio parziale – Perdita del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato durante il procedimento di riesame – Modifica del dazio antidumping definitivo – Determinazione del valore normale – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Impugnazione incidentale – Ricorso di annullamento proposto da produttori concorrenti stabiliti sul territorio dell'Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta – Ripartizione delle competenze di esecuzione di una sentenza] 2

2021/C 35/03 Causa C-787/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket / Sögård Fastigheter AB [Rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione – Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria – Fine dell'assoggettamento all'IVA all'atto della vendita dell'immobile a dei singoli] 3

IT

2021/C 35/04 Causa C-815/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1º dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di «lavoratore distaccato» – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale) 3

2021/C 35/05 Causa C-823/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 novembre 2020 — Commissione europea / GEA Group AG (Impugnazione – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Applicazione del limite del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l'impresa – Annullamento della decisione che modifica l'ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell'infrazione – Ammende – Nozione di «impresa» – Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda – Principio della parità di trattamento – Data di esigibilità dell'ammenda in caso di modifica) 5

2021/C 35/06 Causa C-44/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumi di prodotti energetici all'interno dello stabilimento in cui tali prodotti sono stati fabbricati, effettuati per la produzione di prodotti energetici finali, in occasione dei quali si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici) 5

2021/C 35/07 Causa C-49/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Meccanismo di ripartizione – Principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità) 6

2021/C 35/08 Causa C-59/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali – Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com] 6

2021/C 35/09 Causa C-62/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Applicabilità – Situazione puramente interna – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «servizio della società dell'informazione» – Articolo 3, paragrafi 2 e 4 – Articolo 4 – Applicabilità – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Capo III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e capo IV (Libera circolazione dei servizi) – Applicabilità – Articoli 9 e 10 – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e lettera f) – Nozione di «regola relativa ai servizi» – Nozione di «regola tecnica» – Articolo 5, paragrafo 1 – Omessa previa comunicazione – Opponibilità – Attività consistente nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana e tassisti autorizzati – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta tale attività a un regime di autorizzazione preventiva] 7

2021/C 35/10 Cause riunite C-72/19 P e C-145/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome dei ricorrenti – Decisione di un'autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell'Unione europea di verificare che tale decisione è stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione) 8

2021/C 35/11 Causa C-225/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo] 10

2021/C 35/12 Causa C-269/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Banca B. SA / A.A.A. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Sostituzione della clausola abusiva – Modalità di calcolo del tasso d'interesse variabile – Ammissibilità – Rinvio delle parti alle trattative) 10

2021/C 35/13 Causa C-302/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale della previdenza sociale / WS (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro) 11

2021/C 35/14 Causa C-303/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale della previdenza sociale / VR (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro) 12

2021/C 35/15 Causa C-311/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l'esercizio di giochi d'azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell'articolo 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero) 12

2021/C 35/16 Causa C-320/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlino — Germania) — Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera h) – Nuovi entranti – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) – Livello di attività relativo ai combustibili – Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma – Valore del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente] 13

2021/C 35/17 Causa C-352/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione europea [Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta] 13

2021/C 35/18 Causa C-372/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di «prezzi iniqui» – Società di gestione collettiva dei diritti d'autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull'incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita) 14

2021/C 35/19 Causa C-445/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca (Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società pubblica di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Notifica – Assenza – Obbligo per il beneficiario di pagare interessi per il periodo d'illegalità di tale aiuto – Calcolo degli interessi – Importi da prendere in considerazione) 15

2021/C 35/20 Causa C-510/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di AZ (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione» – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un «reato diverso» da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione) 16

2021/C 35/21 Causa C-767/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato – Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE – Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale – Separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall'altro – Istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti) 16

2021/C 35/22 Causa C-799/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Košice I — Slovacchia) — NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di «diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e di «insolvenza del datore di lavoro» – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia) 17

2021/C 35/23 Causa C-455/18 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da Oliver Spieker avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 maggio 2018, causa T-92/18, Oliver Spieker/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 18

2021/C 35/24 Causa C-259/20 P: Impugnazione proposta l'11 giugno 2020 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-81/18, Barata / Parlamento . . . 18

2021/C 35/25 Causa C-307/20 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 19

2021/C 35/26 Causa C-308/20 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 19

2021/C 35/27 Causa C-309/20 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 19

2021/C 35/28 Causa C-310/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 20

2021/C 35/29 Causa C-311/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 20

2021/C 35/30 Causa C-312/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) . . . 20

2021/C 35/31 Causa C-316/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 16 luglio 2020 — VO e a. / SATA International — Azores Airlines SA 21

2021/C 35/32 Causa C-400/20 P: Impugnazione proposta il 21 agosto 2020 dalla Dermavita Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2020, causa T-104/19, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM) 21

2021/C 35/33 Causa C-465/20 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 15 luglio 2020, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda e a. / Commissione 22

2021/C 35/34 Causa C-502/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 5 ottobre 2020 — TP / Institut des Experts en Automobiles 23

2021/C 35/35 Causa C-521/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 19 ottobre 2020 — J.P. / B.d.S.L. 24

2021/C 35/36 Causa C-522/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 ottobre 2020 — OE / VY 24

2021/C 35/37 Causa C-525/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2020 — Association France Nature Environnement / Premier ministre e Ministre de la Transition écologique et solidaire 25

2021/C 35/38 Causa C-538/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 — Finanzamt B / W AG 25

2021/C 35/39 Causa C-559/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 26 ottobre 2020 — Koch Media GmbH / FU 26

2021/C 35/40 Causa C-573/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 30 ottobre 2020 — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate 27

2021/C 35/41 Causa C-574/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 3 novembre 2020 — XO / Finanzamt Waldviertel 28

2021/C 35/42 Causa C-576/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt 31

2021/C 35/43 Causa C-589/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 novembre 2020 — JR / Austrian Airlines AG 32

2021/C 35/44 Causa C-591/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 novembre 2020 — Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD 32

2021/C 35/45 Causa C-594/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 12 novembre 2020 — Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy 33

2021/C 35/46 Causa C-595/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 novembre 2020 — UE / ShareWood Switzerland AG, VF 33

2021/C 35/47 Causa C-596/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága . . 34

2021/C 35/48 Causa C-598/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 13 novembre 2020 — AS «Pilsētas zemes dienests»/Latvijas Republikas Saeima 36

2021/C 35/49 Causa C-599/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) il 13 novembre 2020 — UAB «Baltic Master» / Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 36

2021/C 35/50 Causa C-601/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 13 novembre 2020 — Sovim SA / Luxembourg Business Registers 37

2021/C 35/51 Causa C-613/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 novembre 2020 — CS / Eurowings GmbH 39

2021/C 35/52 Causa C-614/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 18 novembre 2020 — As Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 40

Tribunale

2021/C 35/53 Causa T-714/18: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Adraces / Commissione («Clausola compromissoria – Convenzione quadro di partenariato – Centro di informazione locale Europe Direct – Risoluzione del contratto senza specificarne il motivo – Certezza del diritto – Principio di buona fede – Proporzionalità – Rispetto dei diritti e degli interessi legittimi del contraente – Diritto a un buon andamento dell'amministrazione») 42

2021/C 35/54 Causa T-722/18: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimenti relativi alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale – Decisione adottata a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente – Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso – Incompetenza dell'autore del rinvio – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale»] 42

2021/C 35/55 Causa T-247/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Thunus e a. / BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità») 43

2021/C 35/56 Causa T-318/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Thunus e a. / BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità») 44

2021/C 35/57 Causa T-620/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Ace of spades / EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»] 44

2021/C 35/58 Causa T-621/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 –Ace of spades / EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»] 45

2021/C 35/59 Causa T-622/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Ace of spades/EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»] 46

2021/C 35/60 Causa T-705/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — GV / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Interesse del servizio – Equivalenza degli impieghi – Termine ragionevole – Mancanza di un principio di prova – Responsabilità») 46

2021/C 35/61 Causa T-819/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Man and Machine / EUIPO — Bim Freelance (bim ready) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo bim ready – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore BIM freelance – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio»] 47

2021/C 35/62 Causa T-858/19: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — easyCosmetic Swiss/EUIPO — UWI (easycosmetic) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo easyCosmetic – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»] 48

2021/C 35/63 Causa T-30/20: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Promed/EUIPO — Centrumelektroniki (Promed) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Promed – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] 48

2021/C 35/64 Causa T-190/20: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Almea/EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Almea – Marchio nazionale denominativo anteriore MEA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] 49

2021/C 35/65 Causa T-536/19: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2020 — Militos Symvouleftiki / Commissione («Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Fornitura di servizi nel settore dell'organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Annullamento della gara d'appalto – Difetto di interesse ad agire – Irricevabilità») 50

2021/C 35/66 Causa T-792/19: Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) («Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Revoca dell'opposizione – Non luogo a statuire») 50

2021/C 35/67 Causa T-185/20: Ordinanza del Tribunale del 1º dicembre 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) («Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire») 51

2021/C 35/68 Causa T-192/20: Ordinanza del Tribunale del 1º dicembre 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) («Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire») 51

2021/C 35/69 Causa T-685/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller) 52

2021/C 35/70 Causa T-686/20: Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller) 53

2021/C 35/71 Causa T-695/20: Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — OG / BEI 53

2021/C 35/72 Causa T-703/20: 0proposto il 27 novembre 2020 — Mylan Ireland/EMA 54

2021/C 35/73 Causa T-706/20: Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — MiMedx Group / EUIPO — DIZG (Epiflex) 55

2021/C 35/74 Causa T-711/20: Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) 56

2021/C 35/75 Causa T-712/20: Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Škoda Investement/EUIPO — Škoda Auto (Raffigurazione di una freccia con ala) 57

2021/C 35/76 Causa T-715/20: Ricorso proposto il 4 dicembre 2020 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea) 57

2021/C 35/77 Causa T-721/20: Ricorso proposto il 9 dicembre 2020 — Impresa comune Clean Sky 2/NG 58

2021/C 35/78 Causa T-722/20: Ricorso proposto il 10 dicembre 2020 — Far Polymers e.a./Commissione 59

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 35/01)

Ultima pubblicazione

GU C 28 del 25.1.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 19 del 18.1.2021

GU C 9 dell'11.1.2021

GU C 443 del 21.12.2020

GU C 433 del 14.12.2020

GU C 423 del 7.12.2020

GU C 414 del 30.11.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e a.

(Causa C-461/18 P) ([1])

[Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Impugnazione proposta da un interveniente in primo grado – Articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Riesame intermedio parziale – Perdita del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato durante il procedimento di riesame – Modifica del dazio antidumping definitivo – Determinazione del valore normale – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Impugnazione incidentale – Ricorso di annullamento proposto da produttori concorrenti stabiliti sul territorio dell'Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta – Ripartizione delle competenze di esecuzione di una sentenza]

(2021/C 35/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, e P. Billiet, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Distillerie Bonollo SpA Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl (rappresentanti: R. MacLean, solicitor e A. Bochon, avocat) Comercial Química Sarasa SL, Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată), Commissione europea (rappresentanti: M. França, J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione principale è respinta.

2) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T-431/12, EU:T:2018:251), è annullato nella parte in cui, con esso, il Tribunale dell'Unione europea ha imposto al Consiglio dell'Unione europea di adottare i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza comporta.

3) L'impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.

4) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall'Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea nell'ambito dell'impugnazione principale.

5) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall'Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nell'ambito dell'impugnazione incidentale.

6) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese relative all'impugnazione incidentale.

(1) GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket / Sögård Fastigheter AB

(Causa C-787/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione – Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria – Fine dell'assoggettamento all'IVA all'atto della vendita dell'immobile a dei singoli]

(2021/C 35/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: Sögård Fastigheter AB

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte.

(1) GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1º dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Causa C-815/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di «lavoratore distaccato» – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale)

(2021/C 35/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Resistenti: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Dispositivo

1) La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.

2) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada — nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato lavora abitualmente — è un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi di tali disposizioni, qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con tale territorio. L'esistenza di un simile legame è determinata nell'ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.

   Il fatto che un autista del trasposto internazionale su strada, che un'impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest'altro Stato membro, ai sensi della direttiva 96/71, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio.

3) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori.

4) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore — che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto su strada e che, nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in un altro Stato membro, effettua trasporti di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio egli lavora abitualmente — deve, in linea di principio, essere considerato distaccato nel territorio dello Stato membro nel quale tali trasporti sono effettuati. La durata del trasporto di cabotaggio è un elemento irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

5) L'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. Corrisponde alla nozione di cui a tali disposizioni un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l'esonero dall'applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.

(1) GU C 122 dell'1.4.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 novembre 2020 — Commissione europea / GEA Group AG

(Causa C-823/18 P) ([1])

(Impugnazione – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Applicazione del limite del 10 % del fatturato a una delle entità che compongono l'impresa – Annullamento della decisione che modifica l'ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell'infrazione – Ammende – Nozione di «impresa» – Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda – Principio della parità di trattamento – Data di esigibilità dell'ammenda in caso di modifica)

(2021/C 35/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, P. Rossi e V. Bottka, poi P. Rossi e V. Bottka agenti)

Altra parte nel procedimento: GEA Group AG (rappresentanti: C. Wagner e I. du Mont, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 18 ottobre 2018, GEA Group/Commissione (T-640/16, EU:T:2018:700), è annullata.

2) La causa T-640/16 è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

([1]) GU C 93 dell'11.3.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado

(Causa C-44/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumi di prodotti energetici all'interno dello stabilimento in cui tali prodotti sono stati fabbricati, effettuati per la produzione di prodotti energetici finali, in occasione dei quali si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici)

(2021/C 35/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Repsol Petróleo, SA

Convenuta: Administración General del Estado

Dispositivo

L'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno stabilimento che produce prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante consumi prodotti energetici che ha esso stesso prodotto e, con tale processo, ottenga altresì, inevitabilmente, prodotti non energetici da cui è tratto un valore economico, la parte del consumo dalla quale si ottengono tali prodotti non energetici non rientra nell'eccezione al fatto generatore d'imposta sui prodotti energetici, prevista da tale disposizione.

(1) GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-49/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Meccanismo di ripartizione – Principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità)

(2021/C 35/07)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Nicolae, P. Costa de Oliveira e G. Braga da Cruz, successivamente L. Nicolae e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e J. Marques, agenti, assistiti da D. Silva Morais, advogado)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(1) GU C 112 del 25.3.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV

(Causa C-59/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali – Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com]

(2021/C 35/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Convenuta: Booking.com BV

Dispositivo

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un'azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto e fondata su un'allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest'ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

(1) GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Causa C-62/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Applicabilità – Situazione puramente interna – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «servizio della società dell'informazione» – Articolo 3, paragrafi 2 e 4 – Articolo 4 – Applicabilità – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Capo III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e capo IV (Libera circolazione dei servizi) – Applicabilità – Articoli 9 e 10 – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e lettera f) – Nozione di «regola relativa ai servizi» – Nozione di «regola tecnica» – Articolo 5, paragrafo 1 – Omessa previa comunicazione – Opponibilità – Attività consistente nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana e tassisti autorizzati – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta tale attività a un regime di autorizzazione preventiva]

(2021/C 35/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Star Taxi App SRL

Convenuti: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Con l'intervento di: IB, Camera Națională a Taximetriştilor din România, D'Artex Star SRL, Auto Cobălcescu SRL, Cristaxi Service SRL

Dispositivo

1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «servizio della società dell'informazione», ai sensi di tali disposizioni, un servizio di intermediazione consistente, mediante un'applicazione per smartphone, nel mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, per il quale il prestatore di detto servizio ha stipulato a tal fine contratti di fornitura di servizi con detti tassisti a fronte del pagamento di un canone mensile, ma non trasmette loro le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l'incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione, una normativa di un'autorità locale, che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un'applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell'informazione», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

3) L'articolo 56 TFUE, l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31, nonché l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una controversia i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

   L'articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un'applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell'informazione», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

   Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un'applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana con tassisti autorizzati, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva all'esercizio della loro attività, qualora le condizioni per ottenere tale autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono segnatamente requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

([1]) GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C-72/19 P e C-145/19 P) ([1])

(Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome dei ricorrenti – Decisione di un'autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell'Unione europea di verificare che tale decisione è stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione)

(2021/C 35/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(Causa C-72/19 P)

Ricorrenti: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (rappresentanti: Lord Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith e F. Holmey, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Kneale e V. Piessevaux, successivamente A. Antoniadis e V. Piessevaux, agenti)

(Causa C-145/19 P)

Ricorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, in nome proprio e in nome di Suzanne Saleh Thabet e di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tutti e tre eredi di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (rappresentanti: Lord Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Kneale e V. Piessevaux, successivamente M. Balta e V. Piessevaux, agenti)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 22 novembre 2018, Saleh Thabet e a./Consiglio (T-274/16 e T-275/16, non pubblicata, EU:T:2018:826), è annullata nella parte in cui, il Tribunale ha con esso respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, e della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.

2) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 dicembre 2018, Mubarak/Consiglio (T-358/17, non pubblicata, EU:T:2018:905), è annullata.

3) Le decisioni 2016/411 e 2017/496 sono annullate, nella parte in cui riguardano la sig.ra Suzanne Saleh Thabet, i sig.ri Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak e Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak nonché le sig.re Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh e Khadiga Mahmoud El Gammal.

4) La decisione 2017/496, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullate, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese sostenute sia nei procedimenti di primo grado sia nell'ambito delle presenti impugnazioni.

([1]) GU C 155 del 6.5.2019.
GU C 148 del 29.4.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-225/19) ([1])

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo]

(2021/C 35/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Dispositivo

L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che impone allo Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sul fondamento dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, a causa di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro, di indicare, in tale decisione, l'identità dello Stato membro che ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione nonché l'autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili in questo altro Stato membro, e nel senso, dall'altro, che, qualora un ricorso sia proposto contro la stessa decisione sul fondamento dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, i giudici dello Stato membro che ha adottato quest'ultima decisione non possono esaminare la legalità sostanziale dell'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro.

([1]) GU C 187 del 3.6.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Banca B. SA / A.A.A.

(Causa C-269/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Sostituzione della clausola abusiva – Modalità di calcolo del tasso d'interesse variabile – Ammissibilità – Rinvio delle parti alle trattative)

(2021/C 35/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Banca B. SA

Convenuto: A.A.A.

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in seguito all'accertamento del carattere abusivo delle clausole che definiscono il meccanismo di fissazione del tasso d'interesse variabile in un contratto di prestito come quello in questione nel procedimento principale, e qualora tale contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione, l'annullamento di detto contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l'annullamento di detto contratto potrebbe provocare. In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nulla osta, in particolare, a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa allo scopo di fissare il metodo di calcolo del tasso d'interesse, purché determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla direttiva 93/13.

([1]) GU C 238 del 15.7.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale della previdenza sociale / WS

(Causa C-302/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro)

(2021/C 35/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale

Controricorrente: WS

Dispositivo

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo.

([1]) GU C 288 del 26.8.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale della previdenza sociale / VR

(Causa C-303/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro)

(2021/C 35/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale

Controricorrente: VR

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

([1]) GU C 288 del 26.8.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR

(Causa C-311/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l'esercizio di giochi d'azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell'articolo 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero)

(2021/C 35/15)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BONVER WIN, a.s.

Convenuto: Ministerstvo financí ČR

Dispositivo

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all'esercizio di giochi d'azzardo in seguito all'entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l'organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora una parte della clientela di tale società provenga da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento.

([1]) GU C 213 del 24.6.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlino — Germania) — Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-320/19) ([1])

[Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera h) – Nuovi entranti – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) – Livello di attività relativo ai combustibili – Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma – Valore del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente]

(2021/C 35/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ingredion Germany GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente è limitato ad un valore inferiore al 100 %.

([1]) GU C 246 del 22.7.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione europea

(Causa C-352/19 P) ([1])

[Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta]

(2021/C 35/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (rappresentante: A. Bailleux, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, F. Castillo de la Torre, I. Naglis e F. Castilla Contreras, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Regione di Bruxelles-Capitale è condannata alle spese.

([1]) GU C 220 dell'1.7.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Causa C-372/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di «prezzi iniqui» – Società di gestione collettiva dei diritti d'autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull'incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita)

(2021/C 35/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Convenute: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Dispositivo

L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l'imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale:

— i compensi dovuti a titolo di diritto d'autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all'incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all'organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell'insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto, in particolare, della natura e della portata dell'utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e

— viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull'utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d'autore; spetta al giudice nazionale verificarlo, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la disponibilità e l'affidabilità dei dati forniti, nonché degli strumenti tecnologici esistenti.

(1) GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca

(Causa C-445/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società pubblica di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Notifica – Assenza – Obbligo per il beneficiario di pagare interessi per il periodo d'illegalità di tale aiuto – Calcolo degli interessi – Importi da prendere in considerazione)

(2021/C 35/19)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd

Convenuti: TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca

Dispositivo

1) L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione, al pagamento di interessi per il periodo d'illegalità dell'aiuto stesso si applica anche nel caso in cui la Commissione europea, con la propria decisione finale, dichiari la compatibilità del medesimo con il mercato interno, in forza dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

2) L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione al pagamento di interessi per il periodo d'illegalità dell'aiuto stesso si applica anche agli aiuti che tale beneficiario abbia trasferito a imprese ad esso collegate e a quelli versatigli da un'impresa controllata dallo Stato.

(1) GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di AZ

(Causa C-510/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione» – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un «reato diverso» da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione)

(2021/C 35/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parte nel procedimento penale principale

AZ

interveniente: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Dispositivo

1) La nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

2) L'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.

([1]) GU C 312 del 16.9.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-767/19) ([1])

(Inadempimento di uno Stato – Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE – Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale – Separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall'altro – Istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti)

(2021/C 35/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e Y.G. Marinova, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, agenti, assistiti da G. Block, avocat)

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, avendo omesso di recepire correttamente:

   — l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73;

   — l'articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l'articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73, nonché

   — l'articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l'articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

([1]) GU C 10 del 13.1.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Košice I — Slovacchia) — NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa

(Causa C-799/19) ([1])

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di «diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e di «insolvenza del datore di lavoro» – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia)

(2021/C 35/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Košice I

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: NI, OJ, PK

Convenuta: Sociálna poisťovňa

Dispositivo

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell'ambito dell'esecuzione a causa dell'insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un'indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come «diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di «retribuzione», come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

([1]) GU C 19 del 20.1.2020.

Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da Oliver Spieker avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 maggio 2018, causa T-92/18, Oliver Spieker/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-455/18 P)

(2021/C 35/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oliver Spieker (rappresentanti: A. Schönfleisch, O. Spieker, M. Alber, N. Willich, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 maggio 2018 nella causa T-92/18, Spieker/EUIPO (Science for a better skin), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4), la quale aveva respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione del dipartimento dell'EUIPO del 20 marzo 2017;

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4);

— condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle indispensabili sostenute dal ricorrente dinanzi alla quarta commissione di ricorso e al Tribunale dell'Unione europea.

Con ordinanza dell'8 dicembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato la parte soccombente alle spese.

Impugnazione proposta l'11 giugno 2020 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-81/18, Barata / Parlamento

(Causa C-259/20 P)

(2021/C 35/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: João Miguel Barata (rappresentante: G. Pandey, D. Rovetta, V. Villante, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 3 dicembre 2020, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha statuito che l'impugnazione va respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-307/20 P)

(2021/C 35/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-308/20 P)

(2021/C 35/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Impugnazione proposta il 9 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-309/20 P)

(2021/C 35/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-310/20 P)

(2021/C 35/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-311/20 P)

(2021/C 35/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-312/20 P)

(2021/C 35/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (rappresentanti: P. Lange, A. Auler, M. Wenz, C. Möller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha deciso di condannare la ricorrente alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 16 luglio 2020 — VO e a. / SATA International — Azores Airlines SA

(Causa C-316/20)

(2021/C 35/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: VO, ZO, ML, NB, KE, JE, PI, VY

Resistenti: SATA International — Azores Airlines SA

Questione pregiudiziale

Se il concetto di viaggi a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico includa i passeggeri che hanno pagato una parte del loro viaggio, mentre la compagnia aerea si è fatta carico dell'importo rimanente, nell'ambito del patrocinio di una competizione sportiva.

Con ordinanza del 26 novembre 2020 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha così deciso:

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 [1] **del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non è applicabile a un passeggero che viaggia con un biglietto a tariffa preferenziale emesso da un vettore aereo nell'ambito di un'operazione di patrocinio di un evento, biglietto di cui possono beneficiare solo determinate persone e la cui emissione presuppone l'autorizzazione previa e individuale di detto vettore aereo.**

[1] GU 2004, L 46, pag. 1.

Impugnazione proposta il 21 agosto 2020 dalla Dermavita Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2020, causa T-104/19, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

(Causa C-400/20 P)

(2021/C 35/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (rappresentante: D. Todorov, адвокат)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Allergan Holdings France

Con ordinanza del 3 dicembre 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 25 settembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 15 luglio 2020, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda e a. / Commissione

(Causa C-465/20 P)

(2021/C 35/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Apple Sales International (ASI), Apple Operations Europe (AOE), Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Polonia, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— respingere i motivi primo, secondo, terzo, quarto e ottavo dedotti nell'ambito della causa T-778/16 nonché i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e quattordicesimo dedotti nell'ambito della causa T-892/16;

— rinviare la causa al Tribunale per un riesame dei motivi non ancora esaminati; e

— riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi a sostegno dell'impugnazione.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto nel respingere l'accertamento in via principale della decisione controversa circa l'esistenza di un vantaggio ([1]). Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

— In primo luogo, ai punti 125, da 183 a 187, 228, 242, 243 e 249 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione controversa nel pervenire alla conclusione che l'accertamento in via principale dell'esistenza di un vantaggio era fondato esclusivamente sull'assenza di dipendenti e di presenza fisica nelle sedi dell'ASI e dell'AOE nonché sul fatto che [la Commissione] non avrebbe tentato di dimostrare che le succursali irlandesi dell'ASI e dell'AOE avessero effettivamente esercitato funzioni che giustificavano l'attribuzione a queste ultime delle licenze di PI della Apple. Ai punti da 281 a 305 della decisione controversa vengono analizzate le funzioni effettivamente svolte sia dalle sedi che dalle succursali irlandesi per giustificare l'attribuzione alle succursali irlandesi delle licenze di PI della Apple. Il fatto che il Tribunale non abbia proceduto a un esame adeguato della struttura e del contenuto della decisione controversa, nonché delle spiegazioni della Commissione contenute nei suoi scritti difensivi circa le funzioni esercitate dalle sedi e dalle succursali irlandesi, costituisce un vizio di procedura. La successiva costatazione del Tribunale, ai punti da 268 a 283, 286 e 287 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa esamina le funzioni svolte dalle succursali irlandesi per giustificare l'attribuzione a queste ultime delle licenze di PI della Apple, costituirebbe una motivazione contraddittoria, il che comporterebbe un difetto di motivazione.

— In secondo luogo, ai paragrafi 267, 269, 273, 274, 275, 277, 281, 283, da 298 a 302 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il criterio dell'entità distinta e il principio di libera concorrenza — il che costituirebbe una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o uno snaturamento del diritto nazionale — nell'invocare funzioni esercitate dalla Apple Inc. per respingere l'attribuzione delle licenze di PI della Apple alle succursali irlandesi operata dalla decisione controversa. Il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione le spiegazioni di cui ai punti da 308 a 318 della decisione controversa nonché gli scritti difensivi della Commissione circa le ragioni per le quali le funzioni esercitate dalla Apple Inc. sono irrilevanti per l'attribuzione degli utili all'interno dell'ASI e dell'AOE costituirebbe un vizio di procedura e un difetto di motivazione.

— In terzo luogo, ai punti 301 e da 303 al 309 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il criterio dell'entità distinta e il principio di libera concorrenza — il che costituirebbe una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o uno snaturamento del diritto nazionale — nel constatare che gli atti formali adottati dagli amministratori dell'ASI e dell'AOE costituiscono funzioni esercitate dalle sedi in relazione alle licenze di PI della Apple. Il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione le spiegazioni della Commissione contenute nella decisione controversa e negli scritti difensivi circa le ragioni per le quali tali atti non costituiscono funzioni esercitate dalle sedi per l'applicazione del criterio dell'entità distinta e del principio di libera concorrenza costituirebbe un vizio di procedura e un difetto di motivazione. Il fatto che il Tribunale abbia basato le proprie constatazioni su prove inammissibili costituirebbe un vizio di procedura.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel respingere l'accertamento in via subordinata della decisione circa l'esistenza di un vantaggio. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

— In primo luogo, ai punti 349, 416, 434 e 435 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'applicazione del livello di prova che la Commissione deve soddisfare per dimostrare un vantaggio.

— In secondo luogo, ai punti da 315 a 481 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe reso responsabile di un vizio di procedura allorché si è basato su argomenti, al fine respingere l'accertamento in via subordinata dell'esistenza di un vantaggio, che né l'Irlanda né la ASI/AOE hanno addotto nei loro ricorsi in primo grado.

— In terzo luogo, ai punti da 315 a 481 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione controversa e avrebbe violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o snaturato il diritto nazionale nel pervenire alla conclusione, nell'ambito del suo ragionamento svolto in via subordinata, che la decisione controversa non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio.

([1]) Decisione (UE) 2017/1283 (UE) della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple (GU 2017, L 187, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 5 ottobre 2020 — TP / Institut des Experts en Automobiles

(Causa C-502/20)

(2021/C 35/34)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: TP

Convenuto: Institut des Experts en Automobiles

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni dell'articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell'articolo 6 della legge belga del 15 maggio 2007, relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico, lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008, che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE, specialmente gli articoli 6, 8 e 9, possano essere interpretate nel senso che un prestatore di servizi che trasferisce la sua sede di stabilimento in un altro Stato membro non può, in seguito a tale modifica, iscriversi nel suo paese di origine, vale a dire il Belgio, al registro delle prestazioni temporanee e occasionali dell'IEA, al fine di esercitarvi un'attività temporanea e occasionale. Se una siffatta interpretazione sia compatibile con la libertà di stabilimento riconosciuta in diritto dell'Unione.

2) Se le disposizioni dell'articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell'articolo 6 della legge belga del 15 maggio 2007, relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico, lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008, che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE, specialmente gli articoli 6, 8 e 9, interpretate nel senso che la nozione di attività temporanea e occasionale escluda la possibilità per un prestatore stabilito in uno Stato membro di effettuare prestazioni in un altro Stato membro qualora esse abbiano una certa ricorrenza, pur senza essere regolari, oppure di avervi una qualche infrastruttura, siano compatibili con le precitate disposizioni della direttiva 2005/36/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali] ([1]).

([1]) GU 2005, L 255, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 19 ottobre 2020 — J.P. / B.d.S.L.

(Causa C-521/20)

(2021/C 35/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrente: J.P.

Amministrazione resistente: B.d.S.L.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (segnatamente in combinato disposto con la direttiva Eurobollo 1999/62/CE ([1])) debba essere interpretato nel senso che il combinato disposto di norme nazionali che — come l'articolo 20, paragrafo 2, del BStMG in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, del VStG — imponga il cumulo delle repressioni e delle sanzioni di violazioni seriali dell'obbligo di pagamento del pedaggio commesse su tratti di strada rispettivamente delimitati, sia in contrasto con il divieto di azioni e sanzioni plurime qualora non siano nel contempo stabiliti a tal riguardo, a livello legislativo, né un obbligo di coordinamento di tutte le autorità amministrative e dei giudici competenti per tali procedimenti sanzionatori, né un obbligo espresso di applicazione effettiva del principio di proporzionalità in relazione all'importo della sanzione complessiva.

([1]) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU 1999, L 187, pag. 42.)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 ottobre 2020 — OE / VY

(Causa C-522/20)

(2021/C 35/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: OE

Resistente: VY

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 ([1]) del Consiglio, del 27 novembre 2003, violi il [Or. 2] divieto di discriminazione sancito dall'articolo 18 TFUE, in quanto, a seconda della cittadinanza dell'attore, prevede per quest'ultimo un periodo di residenza più breve rispetto all'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, dello stesso regolamento, quale condizione ai fini della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato di residenza.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

   Se da tale violazione del divieto di discriminazione derivi che, per effetto del principio generale di cui all'articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, una residenza della durata di dodici mesi costituisca per tutti i ricorrenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, la condizione preliminare per invocare la competenza giurisdizionale del foro di residenza, ovvero se debba ritenersi applicabile, nei confronti di ogni ricorrente, un periodo di residenza di sei mesi.

([1]) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2020 — Association France Nature Environnement / Premier ministre e Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Causa C-525/20)

(2021/C 35/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association France Nature Environnement

Resistenti: Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([1]), debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, nell'autorizzare un programma o un progetto, di non prendere in considerazione i loro impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato delle acque superficiali.

2) In caso di risposta affermativa, quali condizioni debbano soddisfare detti programmi e progetti a norma dell'articolo 4 della direttiva e, in particolare, dei suoi paragrafi 6 e 7.

([1]) GU L 327, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 — Finanzamt B / W AG

(Causa C-538/20)

(2021/C 35/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt B

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: W AG

Andere Partei: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che vieti a una società residente di detrarre dal proprio utile imponibile le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, qualora detta società, da un lato, abbia esaurito tutte le possibilità di detrazione delle perdite medesime offerte dall'ordinamento dello Stato membro di ubicazione della stabile organizzazione di cui trattasi e, dall'altro, abbia cessato di percepire ricavi tramite la stessa, per cui non sussista più alcuna possibilità di far fiscalmente valere le perdite nello Stato membro in cui essa sia ubicata (perdite «definitive»), anche nel caso in cui la normativa in discussione riguardi l'esenzione fiscale di profitti e perdite sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra i due Stati membri per evitare le doppie imposizioni.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

   Se l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), debbano essere interpretati nel senso che ostino anche alle disposizioni del Gewerbesteuergesetz (legge tedesca relativa all'imposta sull'industria e sul commercio) che vietano a una società residente di detrarre dal proprio utile imponibile ai fini dell'imposta sull'industria e sul commercio le perdite «definitive» del genere tipo descritto nella prima questione, realizzate da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

   Se, in caso di chiusura della stabile organizzazione situata nell'altro Stato membro, possano sussistere perdite «definitive» del genere descritto nella prima questione pur in presenza della possibilità, quantomeno teorica, che la società apra nuovamente una stabile organizzazione nello Stato membro interessato, cosicché i suoi utili potrebbero essere eventualmente compensati con le perdite precedenti.

4) In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione:

   Se possano considerarsi quali perdite «definitive» del genere descritto nella prima questione, fiscalmente rilevanti per la società madre dello Stato di residenza, anche quelle perdite della stabile organizzazione che, in base alla legge dello Stato di ubicazione, possano essere riportate, quantomeno *una tantum*, ad un esercizio successivo.

5) In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione:

   Se l'obbligo di rilevanza fiscale delle perdite «definitive» transfrontaliere sia limitato nel *quantum* per effetto degli importi delle perdite che la società avrebbe potuto far fiscalmente valere nello Stato di ubicazione della stabile organizzazione, qualora la detrazione delle perdite non fosse ivi esclusa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 26 ottobre 2020 — Koch Media GmbH / FU

(Causa C-559/20)

(2021/C 35/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: Koch Media GmbH

Resistente: FU

Questioni pregiudiziali

1) a) Se l'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale («direttiva sul rispetto dei diritti») [1] debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato necessarie a titolo di «spese giudiziarie» o «altri oneri», che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti, sostiene per far valere in via stragiudiziale, mediante una diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione.

b) In caso di risposta negativa della prima questione sub a), se l'articolo 13 della direttiva sul rispetto dei diritti debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato di cui al paragrafo 1a), a titolo di risarcimento del danno.

2) a) Se il diritto dell'Unione debba essere interpretato, in particolare per quanto riguarda

— gli articoli 3, 13, e 14 della direttiva sul rispetto dei diritti,

— l'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ([2]) e

— l'articolo 7 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) ([3])

nel senso che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti ha diritto, in linea di principio, al rimborso integrale delle spese di avvocato di cui sub 1a) e, in ogni caso, al rimborso di una quota adeguata e sostanziale delle stesse, anche qualora

— la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale, e

— una normativa nazionale preveda, per questo caso, che tali spese di avvocato siano rimborsabili, di regola, solo sulla base di un valore della controversia ridotto.

b) In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub a), se il diritto dell'Unione menzionato in tale questione debba essere interpretato nel senso che un'eccezione al principio di cui sub 2a), secondo cui gli onorari di avvocato di cui sub 1 a), devono essere rimborsati al titolare del diritto integralmente o comunque in misura adeguata e sostanziale,

è applicabile,

tenendo conto di altri fattori (quali l'attualità dell'opera, la durata della pubblicazione e il fatto che la violazione sia stata commessa da una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali),

anche qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2, della direttiva sul rispetto dei diritti, consista nella condivisione di file, vale a dire nella messa a disposizione del pubblico di un'opera, offrendo la possibilità di scaricarla gratuitamente a tutti i partecipanti in un mercato di scambio di dominio pubblico senza Digital Rights Management [gestione dei diritti digitali].

([1]) GU 2004, L 157, pag. 45.
([2]) GU 2001, L 167, pag. 10.
([3]) GU 2009, L 111, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 30 ottobre 2020 — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-573/20)

(2021/C 35/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Casa di Cura Città di Parma SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1) [Se vi è] un conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto [dell'Unione europea] e, in modo particolare, tra l'articolo 19, [comma] 5, e 19 bis del D.P.R. 633/72 (ossia la normativa nazionale che disciplina il meccanismo del cd. pro-rata di indetraibilità IVA) e l'articolo 17, comma 2, lettera A, della direttiva CE n. 388 del 17 maggio 1977 ([1]);

2) [Se] la disparità di trattamento esistente tra gli operatori sanitari italiani, ritenuti «consumatori finali» (con gravame di IVA) e gli operatori sanitari di altri Stati membri dell'Unione europea (quali Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) ritenuti «operatori intermedi» (con diritto di detrazione dell'IVA) [sia compatibile con il diritto dell'Unione];

3) [Se esiste] o meno una disparità di trattamento relativamente al regime IVA tra i vari Stati membri dell'Unione europea, dal momento che a fronte dell'esenzione IVA applicata in Italia, in altri Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna), le medesime prestazioni medico — sanitarie sono invece assoggettate ad IVA, ragion per cui a medesime prestazioni medico — sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti e, per l'effetto, un differente diritto alla detrazione;

4) [Se] la disparità sussistente tra gli operatori sanitari italiani — ivi compreso Casa di Cura Città di Parma — e gli operatori di altri Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) in relazione all'assoggettamento, per questi ultimi, delle proprie prestazioni medico — sanitarie all'imposta sul valore aggiunto e, per l'effetto, a differenza degli altri operatori sanitari, al correlato diritto alla detrazione e/o rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti [sia compatibile con il diritto dell'Unione europea].

([1]) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 3 novembre 2020 — XO / Finanzamt Waldviertel

(Causa C-574/20)

(2021/C 35/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: XO

Autorità resistente: Finanzamt Waldviertel

Questioni pregiudiziali

Questione 1, sulla validità del diritto secondario:

Se gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 ([1]), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 ([2]) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004», o il «nuovo coordinamento», o il «regolamento di base»), siano validi.

Questione 2:

Se l'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, in particolare per quanto riguarda il titolo «Abolizione delle clausole di residenza», debba essere interpretato nel senso che ha impedito la valida formazione delle norme generali sull'indicizzazione delle prestazioni familiari in base al potere d'acquisto nello Stato di residenza, di cui all'articolo 8a del Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (legge del 1967 sulla compensazione dei carichi familiari; in prosieguo: il «FLAG»), all'articolo 33, paragrafo 3, punto 2, dell'Einkommensteuergesetz 1988 (legge del 1988 relativa all'imposta sul reddito; in prosieguo: l'«EStG») e al Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU- Anpassungsverordnung (regolamento sull'adeguamento degli assegni familiari e del credito d'imposta per figli a carico nell'UE), in quanto vi è connessa una svalutazione degli assegni familiari per taluni Stati membri.

Questione 3:

Se il divieto di riduzione delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, in particolare nella sua formulazione secondo cui «le prestazioni in denaro (…) non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca», debba essere interpretato nel senso che la disposizione citata non ha impedito la valida formazione delle norme generali sull'indicizzazione delle prestazioni familiari in base al potere d'acquisto nello Stato di residenza, di cui all'articolo 8a del FLAG e all'articolo 33, paragrafo 3, punto 2, dell'EStG, in quanto le prestazioni familiari in questione devono essere rivalutate.

Questioni 4 e 5, relative al parere alla base della modifica legislativa:

Questione 4:

Se gli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretati e distinti tra loro nel senso che l'articolo 7 riguarda il processo di formazione della clausola di residenza come norma generale e astratta da parte del Parlamento dello Stato membro, mentre l'articolo 67 riguarda il processo di formazione della singola norma concreta in un caso concreto e si rivolge direttamente all'istituzione quale inizialmente individuata dal titolo II del regolamento di base.

Questione 5:

Se gli articoli 67 e 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretati nel senso che, come le corrispondenti precedenti disposizioni, gli articoli 73 e 76 del regolamento n. 1408/71 e l'articolo 10 del regolamento n. 574/72, devono essere applicati congiuntamente e devono quindi essere intesi solo alla luce del contesto e, nel rispetto del principio di non cumulabilità, perseguono congiuntamente l'obiettivo di garantire che la persona non perda alcun diritto, come garantito dalla classificazione e gerarchizzazione degli Stati membri interessati previste dall'articolo 68, paragrafi 1 e 2, [del regolamento n. 883/2004] e dall'esplicita previsione di un eventuale pagamento supplementare da parte dello Stato membro competente la cui legislazione si applica in subordine, con la conseguenza che un'interpretazione isolata dell'articolo 67 del regolamento n. 883/2004, quale quella contenuta nel parere, non è ammissibile.

Questione 6:

Se la nozione di «portata generale» di un regolamento e la locuzione «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile» di cui all'articolo 288, comma 2, TFUE debbano essere interpretate nel senso che esse hanno anche impedito la valida formazione delle singole norme delle istituzioni competenti, adottate sulla base delle norme di indicizzazione, e che la decisione impugnata nel procedimento principale non ha acquisito efficacia giuridica formale (validità).

Questione 7:

Se l'articolo 53, paragrafo 1, del FLAG, nella versione originale di cui al Budgetbegleitgesetz (legge di accompagnamento al bilancio) del 29 dicembre 2000, Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale federale; in prosieguo: il «BGBl») 1142/2000, e l'articolo 53, paragrafo 4, del FLAG, nella versione originale di cui al Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale di modifica della legge del 1967 sulla compensazione dei carichi familiari, della legge del 1988 relativa all'imposta sul reddito e della legge sugli operatori umanitari) del 4 dicembre 2018, BGBl I 83/2018, violino il divieto di attuazione dei regolamenti di cui all'articolo 288, comma 2, TFUE.

Questioni dalla 8 alla 12, da valutare congiuntamente:

Questione 8:

Se l'obbligo di equiparazione con i cittadini nazionali di cui all'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e il divieto di discriminazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, TFUE che ne è alla base debbano essere interpretati nel senso che sono rispettati solo se il lavoratore migrante è trattato allo stesso modo di un cittadino nazionale che si trova in una fattispecie interna e che riceve, quindi, una previa comunicazione, ai sensi dell'articolo 12 in combinato disposto con gli articoli 2 e 8 del FLAG, circa l'assegno familiare che gli sarà versato in anticipo correntemente e su base mensile, o se l'obbligo di equiparazione con i cittadini nazionali sia rispettato se il lavoratore migrante è trattato allo stesso modo di un cittadino nazionale che, come lui, si trova in una fattispecie transnazionale ai sensi dell'articolo 4 del FLAG, ma che, in quest'ultimo caso, a titolo di deroga, riceve l'assegno familiare di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del FLAG solo annualmente, al termine dell'anno civile per l'anno civile in questione.

Questione 9:

Se la sospensione dei diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni contrastanti fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione che si applica in via prioritaria, disposta dall'articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una norma anticumulo di uno Stato membro, quale l'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del FLAG, che autorizza l'Austria, in quanto Stato membro competente in via prioritaria, in una situazione di partenza come quella di cui trattasi, a ridurre l'assegno familiare sulla base di diritti a «un analogo assegno estero» in un altro Stato membro, poiché la norma dell'Unione ha già impedito [il cumulo], cosicché la norma anticumulo di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del FLAG diventa irrilevante.

Questione 10:

Se la sospensione dei diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni contrastanti fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione che si applica in via prioritaria, disposta dall'articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata e che, ai sensi della normativa dell'Unione, deve osservare la sospensione delle prestazioni familiari previste dalla propria legislazione, è tenuto a rigettare una domanda del lavoratore migrante o di un suo familiare o di un altro avente diritto in base alla legislazione nazionale e a non erogare la prestazione familiare fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione prioritaria, anche se tale prestazione fosse erogabile da un punto di vista strettamente nazionale, eventualmente sulla base di un fondamento giuridico alternativo.

Questione 11:

In caso di risposta affermativa alla decima questione, si pone la questione se lo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata e che, ai sensi della normativa dell'Unione, deve osservare la sospensione delle prestazioni familiari previste dalla propria legislazione, senza però essere tenuto a versare l'integrazione differenziale per la parte che supera l'importo delle prestazioni in quanto tale importo non viene raggiunto, debba respingere una domanda adducendo la motivazione che la sospensione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 88[3]/2004 osterebbe al riconoscimento di diritti ad assegni familiari.

Questione 12:

Se l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che il modulo E411, punti 6 e 7, della Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer (Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti), che deve essere compilato dallo Stato membro la cui legislazione si applica in via subordinata, non soddisfa più, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, le esigenze informative dello Stato membro la cui legislazione si applica in via prioritaria, in quanto lo Stato membro competente in via prioritaria necessita da parte dell'altro Stato membro, ai sensi delle questioni 10 e 11, l'informazione che quest'ultimo applichi la sospensione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, il che rende superfluo un esame della situazione giuridica dello Stato membro interessato, ivi incluse le soglie di reddito.

Questione 13:

Se l'obbligo di correzione del diritto applicabile, sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in una giurisprudenza consolidata sulla base del principio di lealtà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del [Trattato sull'Unione europea, in prosieguo: il «TUE»], debba essere inteso nel senso che esso potrebbe anche essere osservato dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) sulla base di un'istanza del giudice del rinvio.

Questione 14:

Se l'articolo 267, comma 1, lettera b), TFUE, sulla questione della validità del diritto derivato, obbligatoria anche per un giudice del rinvio non di ultima istanza, e l'obbligo, connesso alla questione della validità, per il giudice del rinvio di garantire l'applicazione del vigente diritto dell'Unione adottando provvedimenti provvisori con ordinanza, con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in cassazione («Revision») in base al primato del diritto dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro quali l'articolo 133, paragrafi 4 e 9, del [Bundes-Verfassungsgesetz; legge costituzionale federale; in prosieguo: il «B-VG»], in combinato disposto con gli articoli 25a, paragrafi da 1 a 3, e 30a, paragrafo 7, del [Verwaltungsgerichtshofgesetz; legge sul Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria); in prosieguo: il «VwGG»], che conferiscono alle parti del relativo procedimento amministrativo il controllo della tutela giurisdizionale interna contro l'ordinanza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) mediante il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), sotto forma di ricorso straordinario in cassazione («Revision»).

([1]) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

([2]) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-576/20)

(2021/C 35/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: CC

Resistente: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([1]), debba essere interpretato nel senso che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un'attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un'attività subordinata o autonoma.

   In caso di risposta negativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti.

([1]) GU 2009, L 284, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 novembre 2020 — JR / Austrian Airlines AG

(Causa C-589/20)

(2021/C 35/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: JR

Resistente in primo grado e in appello: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 ([1]), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «evento[incidente]» ai sensi della disposizione medesima ricomprenda la fattispecie in cui un passeggero, al momento dello sbarco, cada — senza apparente motivo — sull'ultimo terzo della scaletta mobile, riportando lesioni personali, ove tali lesioni non siano state causate da un oggetto utilizzato per il servizio ai passeggeri ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, C-532/18 ([2]), e la scaletta non presenti alcun difetto strutturale, né sia, in particolare, sdrucciolevole.

2) Se l'articolo 20 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, debba essere interpretato nel senso l'eventuale responsabilità del vettore aereo resti completamente esclusa, qualora ricorrano circostanze come quelle descritte al punto 1 e il passeggero non si sia sorretto al corrimano della scaletta al momento della caduta.

([1]) 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).
([2]) ECLI:EU:C:2019:1127.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 novembre 2020 — Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Causa C-591/20)

(2021/C 35/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in primo grado e per cassazione: Reprensus GmbH

Resistente in primo grado e per cassazione: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), e punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]) (GU L 351 del 20 dicembre 2012), debba essere interpretato nel senso che un'azione di risarcimento del danno ricada nella competenza giurisdizionale del foro del fatto illecito, qualora il ricorrente sia stato indotto con l'inganno alla conclusione di un contratto di compravendita e al pagamento del relativo prezzo.

([1]) GU 2012, L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 12 novembre 2020 — Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

(Causa C-594/20)

(2021/C 35/45)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrente: Kuluttaja-asiamies

Resistente: MiGame Oy

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), debba essere interpretato nel senso che osta a che il professionista possa indicare, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico che il consumatore può eventualmente utilizzare per questioni legate a un contratto concluso e per il cui utilizzo è addebitato un importo superiore alla tariffa di base; inoltre, ove l'indicazione di un numero telefonico con un costo superiore alla tariffa di base dovesse essere, a determinate condizioni, compatibile con l'articolo 21, se ai fini della valutazione rilevino, ad esempio, l'agevole reperibilità del numero telefonico a tariffa base, l'indicazione sufficientemente chiara della finalità dei numeri telefonici e differenze essenziali nell'accessibilità del servizio clienti o nel suo livello.

2) Se la nozione di tariffa di base ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretata nel senso che il professionista può indicare come linea telefonica di assistenza clienti per questioni attinenti un contratto concluso unicamente un numero fisso geografico o un numero di cellulare standard oppure un numero telefonico gratuito per il consumatore; inoltre, ove il professionista possa anche indicare altri numeri telefonici, quali tariffe massime possano essere applicate per il loro utilizzo da parte di un consumatore che ha concluso un contratto di telefonia sotto forma di pacchetto.

([1]) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 novembre 2020 — UE / ShareWood Switzerland AG, VF

(Causa C-595/20)

(2021/C 35/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UE

Resistenti: ShareWood Switzerland AG, VF

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ([1]), debba essere interpretato nel senso che contratti di compravendita relativi ad alberi da legno di teak e balsa stipulati tra un'impresa e un consumatore con l'intento di acquisire la proprietà di detti alberi al fine di coltivarli, per poi procedere al taglio e alla vendita a fini di lucro, e che includono a tale scopo un contratto di locazione e un contratto di assistenza, debbano essere considerati come «contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.

([1]) GU 2008, L 177, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-596/20)

(2021/C 35/47)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: DuoDecad Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio ([1]) debbano essere interpretati nel senso che l'acquirente della licenza del know-how — una società stabilita in uno Stato membro dell'Unione (nel caso del procedimento principale, in Portogallo) — non è il prestatore dei servizi disponibili su un sito internet agli utenti finali, e pertanto non può essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica per il know-how appartenente al soggetto passivo, il quale è stabilito in un diverso Stato membro (nel caso del procedimento principale, in Ungheria), a titolo di subcontraente, bensì debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo presta tale servizio alla società che ha concesso la licenza del know-how e che è stabilita in quest'ultimo Stato membro, in circostanze in cui l'acquirente della licenza:

   a) disponeva di uffici locati nel primo Stato membro, dell'infrastruttura informatica e di un ufficio, di personale proprio e di ampia esperienza nel settore del commercio elettronico, e il cui proprietario aveva estese relazioni internazionali e un amministratore qualificato in materia di commercio elettronico;

   b) aveva ottenuto il know-how che rifletteva i processi di funzionamento dei siti internet e dei loro aggiornamenti, forniva pareri al riguardo, suggeriva modifiche a tali processi e le approvava;

   c) era la destinataria dei servizi prestati dal soggetto passivo sulla base di tale know-how;

   d) riceveva regolarmente rapporti sulle prestazioni effettuate dai subcontraenti (in particolare sul traffico dei siti internet e sui pagamenti effettuati a partire dal conto bancario);

   e) aveva registrato a proprio nome i domini internet che consentivano l'accesso ai siti internet;

   f) figurava nei siti internet in qualità di prestatore del servizio;

   g) eseguiva in proprio le attività volte a preservare la popolarità dei siti internet;

h) concludeva in proprio i contratti con i collaboratori e i subcontraenti necessari per la prestazione del servizio (in particolare con le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, con gli autori che fornivano il contenuto accessibile sui siti internet e con i webmaster che promuovono il contenuto);

i) disponeva di un sistema completo di incasso dei ricavi provenienti dalla prestazione del servizio in questione agli utenti finali, quali conti bancari, una facoltà di disposizione esclusiva e completa su tali conti, una banca dati degli utenti finali che consentiva di emettere fatture per la prestazione del servizio intestate a questi ultimi e un programma di fatturazione specifico;

j) indicava sui siti internet la propria sede nel primo Stato membro quale servizio fisico di assistenza al cliente, e

k) è una società autonoma sia rispetto al concedente la licenza sia rispetto ai subcontraenti ungheresi incaricati dell'esecuzione di taluni processi tecnici descritti nel know-how,

tenendo altresì conto di quanto segue: i) le circostanze di cui sopra sono state confermate dall'autorità competente del primo Stato membro, in qualità di organismo idoneo a verificare tali circostanze oggettive e verificabili da parte di terzi; ii) il fatto che la società di tale Stato membro non potesse avvalersi di un prestatore di servizi di pagamento che garantisse l'incasso del pagamento con carta bancaria sul sito internet costituiva un ostacolo oggettivo alla prestazione del servizio nell'altro Stato membro, con la conseguenza che la società stabilita in tale medesimo Stato membro non ha mai eseguito la prestazione del servizio disponibile sui siti internet, né prima né dopo il periodo in questione; e iii) la società che ha acquisito la licenza e le sue società collegate hanno tratto un vantaggio dalla gestione del sito internet superiore, nel complesso, alla differenza risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA nel primo e nel secondo Stato membro.

2) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il concedente la licenza del know-how — una società stabilita nell'altro Stato membro — è il prestatore dei i servizi disponibili su un sito Internet agli utenti finali, in modo tale da essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica del know-how appartenente al soggetto passivo, a titolo di subcontraente, e nel senso che quest'ultimo non presta tale servizio alla società acquirente della licenza stabilita nel primo Stato membro, in circostanze in cui la società che ha concesso la licenza:

a) disponeva di risorse proprie consistenti unicamente in un ufficio condotto in locazione e in un computer utilizzato dal suo amministratore;

b) aveva come unici dipendenti propri un amministratore e un consulente legale che lavorava a tempo parziale per alcune ore settimanali;

c) aveva come unico contratto il contratto di sviluppo del know-how;

d) aveva richiesto che i nomi di dominio di cui era proprietaria fossero registrati dall'acquirente della licenza in nome proprio, in base al contratto concluso con quest'ultimo;

e) non è mai figurata quale prestatore dei servizi in questione nei confronti dei terzi, in particolare gli utenti finali, le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, gli autori del contenuto accessibile sui siti internet e i webmaster che promuovono il contenuto;

f) non ha mai emesso documenti giustificativi relativi ai servizi disponibili sui siti internet, ad eccezione della fattura relativa ai diritti di licenza, e

g) non disponeva di un sistema (quali conti bancari e altre infrastrutture) che consentisse l'incasso delle entrate provenienti dal servizio prestato tramite i siti internet,

tenuto conto altresì che, secondo la sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C 419/14, EU:C:2015:832), non appare di per sé decisivo il fatto che l'amministratore e unico azionista della società che concede la licenza sia il creatore di tale know-how e che, inoltre, lo stesso eserciti un'influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, di modo che la persona fisica che è amministratore e proprietario della società che concede la licenza è anche amministratore e/o proprietario di quelle società commerciali subcontraenti — e quindi della ricorrente — che collaborano alla prestazione del servizio in qualità di subcontraenti su incarico dell'acquirente della licenza, eseguendo le rispettive funzioni indicate.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006., L 347., pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 13 novembre 2020 — AS «Pilsētas zemes dienests»/Latvijas Republikas Saeima

(Causa C-598/20)

(2021/C 35/48)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AS «Pilsētas zemes dienests»

Organo da cui proviene l'atto impugnato: Latvijas Republikas Saeima

Questioni pregiudiziali

1) Se l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di affitto di beni immobili di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretata nel senso che detta esenzione si applica all'affitto di terreni in caso di affitto forzoso.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione — ossia se l'affitto di terreni in caso di affitto forzoso è esente dall'imposta sul valore aggiunto, mentre in tutti gli altri casi l'affitto di terreni è soggetto all'imposta sul valore aggiunto — se quindi tale esenzione non sia contraria a uno dei principi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, vale a dire il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) il 13 novembre 2020 — UAB «Baltic Master» / Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-599/20)

(2021/C 35/49)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Baltic Master»

Altra parte: Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 ([1]) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 ([2]) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati persone legate qualora, come nel caso di specie, in assenza di documenti (dati ufficiali) comprovanti un'associazione d'affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano, tuttavia, sulla base di prove oggettive, caratteristiche non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto di casi in cui (1) vi siano rapporti d'affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti della transazione o (2) una parte della transazione controlli l'altra o entrambe le parti della transazione siano controllate da un terza parte.

2) Se l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 debba essere interpretato nel senso che esso vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono ricondotte alla stessa voce TARIC.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

([2]) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 13 novembre 2020 — Sovim SA / Luxembourg Business Registers

(Causa C-601/20)

(2021/C 35/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement

Parti

Ricorrente: Sovim SA

Convenuto: Luxembourg Business Registers

Questioni pregiudiziali

Questione n. 1

Se l'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 ([1]), il quale modifica l'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (…) ([2]), nel senso che impone agli Stati membri di rendere accessibili al pubblico in tutti i casi le informazioni sui titolari effettivi senza giustificazione di un interesse legittimo, sia valido:

a. alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), interpretato conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto degli obiettivi enunciati in particolare ai considerando 30 e 31 della direttiva 2018/843 concernenti, in particolare, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e

b. alla luce del diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta, in quanto mira segnatamente a garantire il trattamento dei dati personali in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato, la limitazione delle finalità della raccolta e del trattamento e la minimizzazione dei dati.

Questione n. 2

1. Se l'articolo 1, punto 15, lettera g), della direttiva 2018/843 debba essere interpretato nel senso che le circostanze eccezionali, alle quali detta disposizione si riferisce, nelle quali gli Stati membri possono prevedere deroghe riguardo all'accesso a tutte o a parte delle informazioni sui titolari effettivi, quando l'accesso del pubblico esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, possono essere constatate solo qualora venga fornita la prova di un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione che sia eccezionale, incomba effettivamente sulla persona specifica del titolare e sia effettivo, grave, reale e attuale.

2. In caso di risposta in senso affermativo, se l'articolo 1, punto 15, lettera g), della direttiva 2018/843 interpretato in tal senso sia valido alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della Carta, e del diritto alla protezione dei dati personali, garantito dall'articolo 8 della Carta.

Questione n. 3

1. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ([3]) (in prosieguo: l'«RGPD»), secondo cui i dati devono essere trattati in modo lecito, leale e trasparente nei confronti dell'interessato, vada interpretato nel senso che esso non osta:

   a. a che i dati personali di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi, istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, siano accessibili al pubblico senza controllo né giustificazione e senza che l'interessato (titolare effettivo) possa sapere chi ha avuto accesso a tali dati personali che lo riguardano; né

   b. a che il responsabile del trattamento di tale registro di titolari effettivi accordi l'accesso ai dati personali dei titolari effettivi ad un numero illimitato e indeterminabile di persone.

2. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD, che impone la limitazione delle finalità, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che i dati personali di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi, istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, siano accessibili al pubblico senza che il responsabile del trattamento di tali dati possa garantire che essi siano utilizzati esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti, vale a dire, in sostanza, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, finalità che non spetta al pubblico far rispettare.

3. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'RGPD, che impone la minimizzazione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che, attraverso un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, il pubblico abbia accesso, oltre che al nome, al mese e all'anno di nascita, alla cittadinanza e al paese di residenza di un titolare effettivo, nonché alla natura e all'entità degli interessi effettivi detenuti dal medesimo, anche alla sua data di nascita e al suo luogo di nascita.

4. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'RGPD, secondo cui il trattamento dei dati deve essere effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, garantendo in tal modo l'integrità e la riservatezza di tali dati, non osti all'accesso illimitato e incondizionato, senza impegno alla riservatezza, ai dati personali di titolari effettivi disponibili nel registro dei titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843.

5. Se l'articolo 25, paragrafo 2, dell'RGPD, che garantisce la protezione dei dati per impostazione predefinita, in forza del quale, segnatamente, per impostazione predefinita, non devono essere resi accessibili i dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica interessata, debba essere interpretato nel senso che esso non osta:

   a. a che un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, non richieda l'iscrizione sul sito di detto registro delle persone del pubblico che consultano i dati personali di un titolare effettivo; né

b. a che nessuna informazione relativa a una consultazione di dati personali di un titolare effettivo iscritti in un siffatto registro sia comunicata a detto titolare effettivo; né

c. a che non sia applicabile alcuna restrizione quanto alla portata e all'accessibilità dei dati personali di cui trattasi riguardo alla finalità del loro trattamento.

6. Se gli articoli da 44 a 50 dell'RGPD, che subordinano a condizioni rigorose il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che tali dati di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, siano in ogni caso accessibili al pubblico senza giustificazione di un interesse legittimo e senza limitazioni quanto all'ubicazione di tale pubblico.

([1]) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU 2018, L 156, pag. 43).

([2]) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

([3]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 novembre 2020 — CS / Eurowings GmbH

(Causa C-613/20)

(2021/C 35/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: CS

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto da un sindacato per far valere rivendicazioni salariali e/o prestazioni sociali possa rappresentare una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ([1]).

2) Se ciò valga quantomeno nel caso in cui

a) i lavoratori della società controllata si dimostrino solidali con l'invito allo sciopero nei confronti della capogruppo (Lufthansa AG) per sostenere le richieste del personale di cabina della capogruppo avanzate in sede sindacale, e

b) in particolare, nel caso in cui lo sciopero nella società controllata, a seguito di accordo nella società controllante, divenga «autonomo», ove il sindacato, senza alcun motivo apparente, prosegua lo sciopero e addirittura lo estenda con conseguente adesione del personale di cabina della società controllata a detto invito.

3) Se, ai fini della dimostrazione della sussistenza di una circostanza eccezionale da parte del vettore aereo operativo, sia sufficiente l'affermazione che [Or. 2] l'invito dello sciopero, nonostante l'accoglimento delle richieste da parte della capogruppo, sia stato mantenuto dal sindacato senza alcun valido motivo e persino esteso nel tempo; si chiede, inoltre, chi sia il soggetto responsabile laddove, con riguardo al caso di specie, le circostanze di quanto avvenuto siano rimaste poco chiare.

4) Se uno sciopero nella società controllata dalla resistente, annunciato il 18 ottobre 2019 per il 20 ottobre 2019 dalle ore 5,00 alle ore 11,00, infine spontaneamente prorogato alle 5,30 fino alle 24 dello stesso 20 ottobre 2019, possa rappresentare una circostanza effettivamente non più sotto controllo.

5) Se i provvedimenti adottati, consistenti nella predisposizione di un piano di voli alternativo e nella sostituzione, mediante accordi di subnoleggio, dei voli cancellati per mancanza del personale di cabina, con particolare attenzione alle destinazioni non raggiungibili via terra e alla distinzione tra voli interni alla Germania e voli intraeuropei, costituiscano misure adeguate alla situazione, tenendo altresì conto del fatto che, su un totale di 712 voli da operare in quella data, solo 158 voli hanno dovuto essere cancellati.

6. Quali siano i requisiti cui devono rispondere le affermazioni incombenti al vettore aereo operativo, in merito all'adozione di tutte le misure ragionevoli e tecnicamente ed economicamente sopportabili.

([1]) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 18 novembre 2020 — As Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Causa C-614/20)

(2021/C 35/52)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: As Lux Express Estonia

Resistente: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Questioni pregiudiziali

1) Se il caso in cui tutte le imprese di diritto privato che erogano sul territorio nazionale a titolo commerciale servizi di trasporto di linea di passeggeri su strada, vie navigabili e per ferrovia sono parimenti obbligate a trasportare a titolo gratuito passeggeri di una determinata categoria (bambini in età prescolare, persone affette da disabilità sino al compimento dei sedici anni, persone affette da grave disabilità a partire dal compimento dei sedici anni, persone con un significativo handicap della vista, oltre agli accompagnatori di una persona con un significativo o grave handicap della vista e il cane guida o il cane addestrato per altre forme di assistenza di una persona affetta da handicap) debba essere trattato come imposizione di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera e), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

2) Qualora si tratti di un obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1370/2007, se, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento, uno Stato membro possa escludere con una legge nazionale il pagamento al vettore di una compensazione per l'assolvimento di un siffatto obbligo.

   Qualora uno Stato membro sia legittimato a escludere una compensazione al vettore, a quale condizioni ciò sia consentito.

3) Se l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 consenta di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento di cui trattasi norme generali che fissano le tariffe massime per categorie di passeggeri diverse da quelle indicate in tale disposizione.

   Se l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sussista anche laddove le norme generali che fissano le tariffe massime non prevedano alcuna compensazione per il vettore.

4) Qualora il regolamento n. 1370/2007 non sia, nel caso di specie, applicabile, se il riconoscimento di una compensazione possa fondarsi anche su un altro atto giuridico dell'Unione europea (come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

5) Quali condizioni debba soddisfare la compensazione eventualmente da riconoscersi al vettore per soddisfare le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

([1]) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Adraces / Commissione

(Causa T-714/18) ([1])

(«Clausola compromissoria – Convenzione quadro di partenariato – Centro di informazione locale Europe Direct – Risoluzione del contratto senza specificarne il motivo – Certezza del diritto – Principio di buona fede – Proporzionalità – Rispetto dei diritti e degli interessi legittimi del contraente – Diritto a un buon andamento dell'amministrazione»)

(2021/C 35/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Adraces — Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul (Vila Velha de Ródão, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte e M. Barros Silva, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far dichiarare la nullità della «risoluzione», da parte della Commissione, della convenzione quadro di partenariato COMM/LIS/ED/2018-2020_1 e, dall'altro, a far condannare la Commissione al ripristino della ricorrente nella situazione precedente a detta «risoluzione».

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Adraces — Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul è condannata alle spese.

([1]) GU C 54 dell'11.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC)

(Causa T-722/18) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimenti relativi alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale – Decisione adottata a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente – Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso – Incompetenza dell'autore del rinvio – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale»]

(2021/C 35/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O'Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol.

Dispositivo

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata.

2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale.

3) L'EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA.

([1]) GU C 54 dell'11.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-247/19) ([1])

(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)

(2021/C 35/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, J. Klein e J. Krueck, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e volto, da un lato, ad annullare le decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2018, e successivi, che attuano la decisione del consiglio d'amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 che definisce un nuovo approccio relativamente all'adeguamento globale degli stipendi del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, e la decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2018 che fissa per il 2018 il tasso di adeguamento degli stipendi allo 0,7 %, e, dall'altro, ad ottenere risarcimento del pregiudizio che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig, Vincent Thunus e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

([1]) GU C 206 del 17.6.2019.

Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-318/19) ([1])

(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)

(2021/C 35/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) egli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, J. Klein e J. Krueck, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti dei mesi febbraio 2019 e successivi — in applicazione della decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017, con cui è stabilito un nuovo approccio riguardo all'aumento complessivo delle retribuzioni del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, della decisione del consiglio di amministrazione dell'11 dicembre 2018, recante allocazione delle risorse di bilancio destinate alle retribuzioni per il 2019, e della decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2019, recante fissazione del tasso di adeguamento delle retribuzioni per il 2019 allo 0,8 % — e, dall'altro, il risarcimento del danno che i ricorrenti affermano di aver subito in conseguenza di tali decisioni.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Vincent Thunus e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

([1]) GU C 246 del 22.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Ace of spades / EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ)

(Causa T-620/19) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»]

(2021/C 35/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania), Elmar Borrmann (Reith, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2019 (procedimento R 1/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Ace of spades Holdings e, dall'altro, il sig. Krupp e il sig. Borrmann.

Dispositivo

1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 giugno 2019 (procedimento R 1/2019-5) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso della Ace of spades Holdings LLC e l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

([1]) GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 –Ace of spades / EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE)

(Causa T-621/19) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»]

(2021/C 35/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania), Elmar Borrmann (Reith, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2019 (procedimento R 2/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Ace of spades Holdings e, dall'altro, il sig. Krupp e il sig. Borrmann.

Dispositivo

1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 giugno 2019 (procedimento R 2/2019-5) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso della Ace of spades Holdings LLC e l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Ace of spades/EUIPO — Krupp e Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE)

(Causa T-622/19) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Marchi dell'Unione europea tridimensionali anteriori – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»]

(2021/C 35/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Gerhard Ernst Krupp (Monaco, Germania), Elmar Borrmann (Reith, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2019 (procedimento R 3/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Ace of spades Holdings e, dall'altro, il sig. Krupp e il sig. Borrmann.

Dispositivo

1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 giugno 2019 (procedimento R 3/2019-5) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso della Ace of spades Holdings LLC e l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — GV / Commissione

(Causa T-705/19) (1)

(«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Interesse del servizio – Equivalenza degli impieghi – Termine ragionevole – Mancanza di un principio di prova – Responsabilità»)

(2021/C 35/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GV (rappresentante: B.-H. Vincent, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e T. Lilamand, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE, diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione del 5 febbraio 2019 recante rigetto della domanda di assistenza del ricorrente e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente asserisce di avere subito in conseguenza di tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) GV sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

([1]) GU C 413 del 9.12.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Man and Machine / EUIPO — Bim Freelance (bim ready)

(Causa T-819/19) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo bim ready – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore BIM freelance – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio»]

(2021/C 35/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Man and Machine Ltd (Thame Oxfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: R. Peto e C. Neu, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Bim Freelance Corp. (Miami, Florida, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 settembre 2019 (procedimento R 317/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bim Freelance e la Man and Machine.

Dispositivo

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 settembre 2019 (procedimento R 317/2019-1) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato alle spese.

([1]) GU C 27 del 27.1.2020.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — easyCosmetic Swiss/EUIPO — UWI (easycosmetic)

(Causa T-858/19) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo easyCosmetic – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 35/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: easyCosmetic Swiss GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentanti: D. Terheggen e S. Sullivan, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH (Bad Nauheim, Germania) (rappresentanti: M. Krisch, T. Guttau e V. Wellens, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2019 (procedimento R 973/2019-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la UWI e la easyCosmetic Swiss.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La EasyCosmetic Swiss GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3) La UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH sopporterà le proprie spese.

([1]) GU C 45 del 10.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Promed/EUIPO — Centrumelektroniki (Promed)

(Causa T-30/20) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Promed – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 35/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Germania) (rappresentanti: B. Sorg, B. Reinisch e C. Raßmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O'Neill, V. Ruzek e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 novembre 2019 (procedimento R 614/2019-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Centrumelektroniki e la Promed kosmetische Erzeugnisse.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse è condannata alle spese.

(1) GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Almea/EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea)

(Causa T-190/20) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Almea – Marchio nazionale denominativo anteriore MEA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 35/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Almea Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Furneaux e E. Humphreys, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Mrozowski, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sanacorp Pharmahandel GmbH (Planegg, Germania) (rappresentanti: I.-M. Helbig, S. Rengshausen e S. Cobet-Nüse, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 gennaio 2020 (procedimento R 246/2019-2) riguardante un procedimento di opposizione tra la Sanacorp Pharmahandel e l'Almea.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Almea Ltd è condannata alle spese.

(1) GU C 191 dell'8.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2020 — Militos Symvouleftiki / Commissione

(Causa T-536/19) ([1])

(«Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Fornitura di servizi nel settore dell'organizzazione di attività di comunicazione per conto della rappresentanza della Commissione in Grecia – Annullamento della gara d'appalto – Difetto di interesse ad agire – Irricevabilità»)

(2021/C 35/65)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Farmakidis-Markou, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione del 29 maggio 2019 di annullare la gara di appalto PR/2018-16/ATH avente ad oggetto la fornitura di servizi nel settore dell'organizzazione di attività di comunicazione per conto della sua rappresentanza in Grecia.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La Militos Symvouleftiki AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

([1]) GU C 357 del 21.10.2019.

Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

(Causa T-792/19) ([1])

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Revoca dell'opposizione – Non luogo a statuire»)

(2021/C 35/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agepha Pharma s.r.o. (Senec, Slovacchia) (rappresentante: avv. D. Göbel)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apogepha Arzneimittel GmbH (Dresda, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Marx e R. Kaase)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimento R 386/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Apogepha Arzneimittel GmbH e l'Agepha Pharma s.r.o.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) L'Agepha Pharma s.r.o. e l'Apogepha Arzneimittel GmbH sono condannate a farsi carico delle proprie spese e, ciascuna, della metà delle spese sostenute dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(1) GU C 10 del 13.1.2020.

Ordinanza del Tribunale del 1º dicembre 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)

(Causa T-185/20) (1)

(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire»)

(2021/C 35/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: M. Mahnkopf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl e P. Böhner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2020 (caso R 2500/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ultra Safety Systems e la Tikal Marine Systems.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) La Tikal Marine Systems GmbH e la Ultra Safety Systems Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(1) GU C 191 dell'8.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 1º dicembre 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)

(Causa T-192/20) (1)

(«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire»)

(2021/C 35/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: M. Mahnkopf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl e P. Böhner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2020 (caso R 2499/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ultra Safety Systems e la Tikal Marine Systems.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) La Tikal Marine Systems GmbH e la Ultra Safety Systems Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

([1]) GU C 191 dell'8.6.2020.

Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller)

(Causa T-685/20)

(2021/C 35/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asian Gear BV (Pijnacker, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Gravendeel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Multimox Holding BV (Rijen, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 607 155-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 settembre 2020 nel procedimento R 1042/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare o modificare la decisione impugnata affinché si dichiari la nullità del disegno o modello comunitario n. 607 155-0002;

in subordine:

— confermare la decisione della divisione di annullamento del 30 aprile 2018 e annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller)

(Causa T-686/20)

(2021/C 35/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Asian Gear BV (Pijnacker, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Gravendeel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Multimox Holding BV (Rijen, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 607 155-0004

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 settembre 2020 nel procedimento R 1043/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare o modificare la decisione impugnata affinché si dichiari la nullità del disegno o modello comunitario n. 607 155-0004;

in subordine:

— confermare la decisione della divisione di annullamento del 30 aprile 2018 e annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo(i) invocato(i)

— Violazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — OG / BEI

(Causa T-695/20)

(2021/C 35/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OG (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

— condannare la BEI al pagamento di 16 mensilità di stipendio e 6 mensilità di trattamento di fine rapporto, ovvero la somma di EUR 317 668 al momento della domanda iniziale di risarcimento del 23 ottobre 2019, importo da attualizzare al momento del pagamento;

— condannare la BEI al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 50 000;

— per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto della domanda di risarcimento danni, datata 9 marzo e ricevuta il 10 marzo 2020;

— per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto implicito del ricorso gerarchico emanata l'8 agosto 2020;

— disporre, quale misura di organizzazione del procedimento, l'accesso al rapporto SSTL;

— condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per l'accertamento della responsabilità della Banca europea per gli investimenti (BEI), a causa di una serie di eventi che, presi singolarmente o nel loro insieme, porterebbero alla luce un comportamento illecito della BEI all'origine del danno e della malattia della ricorrente, quest'ultima deduce un unico motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, di buona amministrazione e di trasparenza, asseritamente commessa dalla BEI, e, nel complesso, alla violazione del dovere generale di prudenza e di diligenza che grava su ogni datore di lavoro.

Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che se la BEI avesse regolarmente adottato le misure di sicurezza adeguate nei suoi edifici, il tragico suicidio di una stagista non si sarebbe verificato. Essa sostiene inoltre che se la BEI si fosse assunta le proprie responsabilità in relazione a tale suicidio e avesse adempiuto, nei confronti dei suoi dipendenti, e in particolare di quelli che, come la ricorrente, sono stati colpiti da tale suicidio, ai suoi obblighi di trasparenza e di accompagnamento, di apertura e di assistenza, la ricorrente non sarebbe oggi un dipendente invalido, sofferente e la cui carriera e il riconoscimento dei suoi meriti non esistono più agli occhi del datore di lavoro, che ella ha comunque servito lealmente.

La ricorrente fa valere che i fatti dimostrerebbero anche che la BEI, lungi dal comportarsi come un datore di lavoro responsabile e protettivo, si è impegnata in una politica volta a screditare e a svalutare la ricorrente a seguito dell'incidente del suicidio della sua stagista, fino al suo crollo fisico e mentale. Dopo 30 anni di carriera esemplare, la ricorrente si sente trattata come un'impiegata mediocre e disonesta.

0proposto il 27 novembre 2020 — Mylan Ireland/EMA

(Causa T-703/20)

(2021/C 35/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mylan Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: J. Krens, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibile e fondata l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente contro la conclusione del Comitato per i medicinali per uso umano secondo cui il medicinale Tecfidera® della Biogen Idec Ltd ha uno status di principio attivo diverso che comporta una nuova autorizzazione all'immissione in commercio globale, come menzionato nella decisione del 30 gennaio 2014 che accorda l'autorizzazione ad immettere in commercio il «Tecfidera® — dimetilfumarato»;

— annullare la decisione dell'EMA del 1º ottobre 2020 di non convalidare la domanda della ricorrente per l'immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera;

— condannare l'EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, essendo l'eccezione di illegittimità fondata, la decisione impugnata non sarebbe giuridicamente ammissibile, in quanto l'EMA sarebbe incorsa in errori di fatto e di diritto e non avrebbe adempiuto i suoi obblighi di motivazione e di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente, come previsto dall'articolo 296 TFUE.

2. Secondo motivo, diretto a contestare la legittimità della decisione impugnata, in quanto lo status di «principio attivo diverso» avrebbe dovuto essere riesaminato a seguito delle obiezioni formulate dalla ricorrente, addotte durante la fase di presentazione della domanda. Pertanto, l'EMA non avrebbe adempiuto adeguatamente i propri obblighi, in particolare l'obbligo di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente nonché l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296 TFUE, circostanza che a sua volta renderebbe la decisione impugnata illegittima.

Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — MiMedx Group / EUIPO — DIZG (Epiflex)

(Causa T-706/20)

(2021/C 35/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MiMedx Group, Inc. (Marietta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DIZG Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz gGmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «Epiflex» –Marchio dell'Unione europea n. 1 281 385

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2020 nel procedimento R 133/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione;

— violazione del principio di uguaglianza quale sancito dall'articolo 20, in combinato disposto con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

— violazione del diritto ad una buona amministrazione quale enunciato dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta;

— violazione del diritto a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta;

— violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, terzo periodo, e l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy)

(Causa T-711/20)

(2021/C 35/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. GonzálezBueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CMS Costruzione macchine speciali SpA (Alonte, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «CMS Italy» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 150 538

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 settembre 2020 nel procedimento R 2215/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e la CMS Costruzione macchine speciali SpA alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

— Violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Škoda Investement/EUIPO — Škoda Auto (Raffigurazione di una freccia con ala)

(Causa T-712/20)

(2021/C 35/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Škoda Investement a.s. (Plzeň, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Škoda Auto a.s. (Mladá Boleslav, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una freccia con ala) — Domanda di registrazione n. 17 991 861

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2020 nel procedimento R 284/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione del 9 dicembre 2019 relativa all'opposizione n. B003083007;

— rinviare la causa dinanzi alla divisione di opposizione affinché riesamini tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Erronea valutazione degli effetti giuridici di una decisione di primo grado illegittima sotto il profilo procedurale.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2020 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)

(Causa T-715/20)

(2021/C 35/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: DEGODE — Dermago Development GmbH (Petershagen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leo Pharma A/S (Ballerup, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «Skinovea» — Domanda di registrazione n. 17 898 565

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2020 nel procedimento R 337/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2020 — Impresa comune Clean Sky 2/NG

(Causa T-721/20)

(2021/C 35/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: M. Velardo, avvocato e B. Mastantuono, agente)

Convenuto: NG

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Condannare il convenuto a versare l'importo di EUR 141 094,80, in relazione alla convenzione di sovvenzione n. 632506 «Wireless Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis» nell'ambito del 7° Programma quadro dell'Unione europea, aumentati di un interesse del 3,5 % applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 9 luglio 2019 fino alla data dell'effettivo pagamento.

— Condannare il convenuto a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo:

Il convenuto sarebbe venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di rimborsare l'importo relativo ai costi di personale, ritenuti non ammissibili al finanziamento. Di conseguenza, la ricorrente ha emesso, in data 23 maggio 2019, una nota di debito relativa all'ammontare di EUR 141 094,80, già versato alla società Alpha Consulting Service Srl, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi del convenuto, nella sua qualità di socio nonché rappresentante dell'impresa Alpha Consulting Service Srl, cancellata del registro delle imprese. Le obiezioni della società in seguito all'emissione della nota di debito sarebbero generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate. Di conseguenza, la ricorrente è legittimata a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato, oltre gli interessi di mora.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2020 — Far Polymers e.a./Commissione

(Causa T-722/20)

(2021/C 35/78)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Far Polymers Srl (Filago, Italia), Gamma Chimica SpA (Milano, Italia), Carbochem Srl (Castiglione Olona, Italia), Jeniuschem Srl (Gallarate, Italia) (rappresentanti: G. Abbatescianni e E. Patti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia, dichiarata la ricevibilità del presente ricorso, annullare il Regolamento di Esecuzione della Commissione 2020/1336 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. 315 il 29 settembre 2020 con il quale sono stati imposti dazi sull'Alcool Polivinilico (PVA) importato dalla Repubblica Popolare Cinese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

Il Primo Motivo ha ad oggetto la violazione di norme e l'errore manifesto nell'individuazione dell'Industria dell'Unione del PVA nella quale la Commissione ha incluso, oltre agli operatori del mercato libero, anche quelli del mercato vincolato, nonché i produttori che sono al contempo importatori. Tale errore (a) ha inficiato l'accertamento del pregiudizio all'Industria dell'Unione che di fatto coincide con il solo denunciante, (b) ha condotto alla imposizione di dazi che non favoriscono la libera concorrenza sul mercato dell'Unione, ma il solo denunciante ovvero i Paesi terzi, (c) ha portato a non valutare adeguatamente gli interessi di tutti gli altri operatori dell'Industria dell'Unione (produttori, importatori e utilizzatori) contrari ai dazi, (d) ha posto il Regolamento in aperto contrasto con i precedenti Regolamenti che hanno ritenuto insufficiente la capacità produttiva dell'Industria dell'Unione, tanto da prevedere quote esenti dai dazi. Per gli stessi motivi il Regolamento impugnato è affetto altresì da sviamento di potere.

Nel Secondo Motivo si sostiene che il provvedimento impugnato è contrario ai principi di cui all'art. 102 del TFUE e, in subordine che è affetto da errore manifesto e da sviamento di potere, in quanto avrà come effetto di creare, nel mercato del PVA, una posizione dominante del denunciante, unico produttore che opera sul mercato libero dell'Unione e che ha ulteriore capacità produttiva. Il provvedimento non tiene conto delle prove documentali relative alle condotte anticoncorrenziali già poste in essere dal denunciante che si è rifiutato di vendere il PVA di bassa qualità a prezzi che tengano conto dei minori costi di produzione.

Con il Terzo Motivo viene denunciata la motivazione del provvedimento che ha imposto i dazi per violazione dell'art. 296 del TFUE, nonché per errore manifesto, per avere la Commissione rifiutato di procedere alla segmentazione del mercato dell'Unione tra alta e bassa qualità, nonostante avesse accertato che il PVA viene venduto in due qualità diverse aventi costi di produzione, destinatari e prezzi nettamente separati. Qualità che non sono né sovrapponibili né intercambiabili. A seguito della segmentazione del mercato la Commissione avrebbe dovuto escludere dai dazi il PVA di bassa qualità.

Il Quarto Motivo ha ad oggetto il Vinyl Acetate Monomer (VAM), principale materia prima nella produzione di PVA. La Commissione, nel determinare il valore normale ai fini della determinazione del margine di dumping, non ha tenuto conto dell'assenza di distorsione dei prezzi del VAM cinese in quanto allineati ai prezzi del mercato internazionale. Allo stesso modo la Commissione non ha tenuto conto, nel determinare il margine di pregiudizio, dei minori costi sostenuti dagli esportatori cinesi che, in quanto integrati verticalmente, economizzano sul costo del VAM.

Nel Quinto Motivo si fa valere che la Commissione ha erroneamente e contraddittoriamente motivato il provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 296 del TFUE, ignorando l'incidenza del metanolo sulla determinazione dei costi dei produttori cinesi e, per l'effetto, non ha riconosciuto — nella determinazione del margine di pregiudizio — il relativo adeguamento dei prezzi all'esportazione per tale fattore di costo.

Con il Sesto Motivo viene impugnata la parte del Provvedimento in cui la Commissione ha concesso, in applicazione dell'art. 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, una esenzione per l'importazione del PVA destinato all'industria del cartone in quanto detta esenzione (a) non è stata estesa agli altri usi finali che si trovano esattamente nella stessa situazione dell'industria del cartone; e (b) è stata applicata alla sola miscelazione del PVA con esclusione della semplice importazione.

Oggetto del Settimo Motivo è la violazione dell'art. 296 del TFUE, nonché del Considerando 12 e dell'articolo l'art. 6, § 8, del Regolamento di Base, per avere la Commissione deciso di non prendere in considerazione determinati argomenti per il solo fatto che gli stessi erano stati sollevati dalle parti interessate e non dagli esportatori cinesi. La Commissione in questo modo ha arbitrariamente introdotto il principio che solo alcune categorie di soggetti possono contestare l'adozione di un provvedimento da parte delle istituzioni europee.

L'ultimo e Ottavo Motivo è relativo alla violazione dell'articolo 296 del TFUE e dell'articolo 19 del Regolamento di Base in tema di accessibilità delle informazioni. La Commissione ha raccolto tutta una serie di dati non riservati omettendo di renderli accessibili alle parti interessate. In tal modo le parti interessate non sono state in grado di ricostruire le motivazioni della Commissione nell'adozione del provvedimento impugnato.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT